

5 NOV. 1981

COMUNE DI ASCOLI PICENO

PIANO PARTICOLAREGGIATO ESECUTIVO DELLA VARIANTE
AL P.R.G. APPROVATO CON D.M. n° 1855 DEL 30/3/1972.-

- ZONA 12 DI MONTEROCCO -

NORME DI ATTUAZIONE

(Modificate a termine di Adozione Definitiva P.P.E. -
Delibera del Consiglio Comunale N. 409/25923 del 29/6/1979)

I Progettisti:

Dott. Ing. Nazzareno Morganti

Dott. Arch. Giovanni Corradetti

Dott. Ing. Dino Capecci

Dott. Ing. Vincenzo Felici

V. Felici

A) ZONA 12 DI MONTEROCCO

Il territorio interessato dal Piano Particolareggiato è quello individuato dalla Tavola n° 11 della variante al P.R.G.

Tale territorio è diviso nel Piano Particolareggiato Esecutivo nelle seguenti zone:

Zona 8 : Zona estensiva D.

Nella zona estensiva D è stabilito un indice massimo di fabbricazione territoriale di 0,2 mc/mq. pari ad un indice fondiario di 0,21 mc/mq.

Le caratteristiche degli edifici saranno libere; altezza massima m. 7,50; distanza minima dai confini ml 5,00. Distanze minime tra i fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco a servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di ml. 5 per lato, per strade di larghezza comprese tra ml.7 e ml.15; 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15; non sono ammesse le chiostrine. Devono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq. per ogni 20 mc. di costruzione.

Oltre a quanto sopra prescritto, devono essere rispettate le seguenti norme di piano particolareggiato:

- L'edificazione è consentita solo all'interno della superficie circoscritta dal limite di edificabilità definito nella Tav. 4 del P.P.E.;

fermo restando che l'indice di fabbricazione va calcolato sull'intera area che rientra nel limite della zona 8. Per il computo dei volumi edificabili, in sede di richiesta di concessioni edilizie, si dovrà tener conto dell'area di proprietà del richiedente che ricade entro il perimetro della zona 8. L'indice fondiario da applicare è di 0,21 mc/mq.;

Dal computo vengono escluse le sole porzioni di area ricadenti nella viabilità rappresentata nelle tavole

W. J. ...

V. J. ...

3-4-5 di progetto, (Strade esistenti e di progetto)-
Fuori del limite di edificabilità sono consentiti solo sistemazioni, ristrutturazioni, demolizioni ed ampliamenti, nei limiti dell'indice di fabbricazione consentito.

- La zona 8 è stata suddivisa in 5 sottozone.

Potrà essere consentito l'abbinamento di più unità in un'edificazione continua a contatto dei singoli lotti nei confini comuni ai proprietari interessati, purchè l'edificazione risulti formata da unità progettuale e architettonica dei singoli edifici insistenti in ogni lotto.

- Le nuove costruzioni si debbono inserire sul terreno nel rispetto dell'andamento delle linee di quota preesistenti, pertanto l'altezza massima consentita per gli scavi ed i riporti non deve superare la misura di m. 1,50:

Tale limite può essere elevato solo nel caso in cui è necessario uniformarsi alla quota stradale prescritta dal P.P.E.

Nella superficie compresa nei limiti di edificabilità deve essere posto a dimora un albero di alto fusto ogni 300 mq.

Zona 9 : Zona verde vincolata A

La zona verde vincolata A comprende le aree verdi destinate all'agricoltura. E' stabilito un indice massimo di fabbricazione territoriale di 0,03 mc/mq. esclusi gli annessi necessari per la coltivazione e l'allevamento (stalle, fienili, granai, silos, ecc.). Altezza massima ml. 7,50, distanze minime dai confini ml. 10; per le distanze del confine stradale valgono le norme del D.M. 1/4/1968.

Zona 10 : Zona verde vincolata B

V. Feltri

[Signature]

La zona verde vincolata B comprende le aree verdi di proprietà privata in cui è vietata qualsiasi costruzione nuova o ricostruzione di edifici esistenti. E' consentito solo il restauro e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti.

Zona 11 : Zona verde vincolata C

La zona verde vincolata C comprende le aree verdi destinate all'agricoltura con le stesse limitazioni all'edilizia della zona 9, ma col vincolo del rispetto del manto arboreo esistente.

Zona 13 : zona verde pubblico.

La zona verde pubblico comprende le aree verdi di proprietà pubblica, libere o attrezzate per il tempo libero, lo sport, ecc. Vi sono ammesse solo le costruzioni attinenti a questa funzione e purchè la superficie occupata non superi 1/100 dell'area libera, nonchè i relativi parcheggi.

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M. M. M. M.' or similar, written across the middle of the page.A smaller, vertical handwritten signature in black ink, possibly 'V. P. P.' or similar, located on the right side of the page.